

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 1169</sup> —

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(LONGO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(GASPARI)

---

Conversione in legge del decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

---

*Presentato il 23 gennaio 1984*

---

ONOREVOLI DEPUTATI! — Con il presente decreto si provvede a prorogare al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato, previsto dall'articolo 25, decimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638.

Il ricorso al decreto-legge si rende necessario per assicurare al predetto personale per il mese di gennaio 1984 il pagamento dello stipendio percepito nel mese di dicembre 1983, evitando così una riduzione dello stipendio stesso la cui validità è

stata fissata dal citato provvedimento legislativo n. 463 fino a quest'ultimo mese.

La proroga del trattamento economico in questione viene limitata al 31 marzo 1984, nel presupposto che il disegno di

legge governativo (Atto Camera n. 1024), contenente norme sull'adeguamento delle retribuzioni dei dirigenti dello Stato, venga approvato dal Parlamento entro la predetta data.

---

## DISEGNO DI LEGGE

---

### ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, recante proroga del trattamento economico provvisorio dei dirigenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad essi collegato.

*Decreto-legge 21 gennaio 1984, n. 3, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 23 gennaio 1984.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di prorogare fino al 31 marzo 1984 il trattamento economico provvisorio per il personale dirigente delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e per quello allo stesso collegato, in attesa della definizione legislativa della nuova disciplina delle funzioni dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 gennaio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

### ARTICOLO 1.

Il trattamento economico provvisorio del personale di cui all'articolo 25, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è prorogato fino al 31 marzo 1984.

### ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato per il periodo 1° gennaio-31 marzo 1984 in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Miglioramenti economici ai pubblici dipendenti ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1984.

PERTINI

CRAXI — LONGO — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.